

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3842 di mercoledì 31 agosto 2016

Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE

Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici e le modifiche al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo campo di applicazione, i percorsi di formazione e le definizioni degli effetti e dei valori limite. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.

Roma, 31 Ago - In questi mesi, con riferimento alla presentazione delle guide di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE (direttiva EMF), ci siamo più volte soffermati sulla tematica dell'esposizione dei lavoratori ai **rischi derivanti dai campi elettromagnetici** (CEM) rimarcando l'assenza del recepimento della Direttiva da parte dell'Italia (sarebbe dovuto avvenire entro il 1° luglio 2016).

Finalmente, con il consueto ritardo che caratterizza molti provvedimenti nostrani, dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri, nelle scorse settimane, il **decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrerà in vigore il prossimo **2 settembre 2016**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSRS03_CELETT] ?#>

Vediamo di soffermarci su alcune delle novità contenute nel **D.Lgs. 159/2016**, recante "*Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE*".

Innanzitutto è bene sottolineare che il decreto apporta molte modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212 ed è aggiunto l'articolo 210 bis)

Ricordando che le novità del nuovo decreto attuativo e della direttiva recepita riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza, l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria, riportiamo alcuni degli articoli del Testo Unico come modificati dal nuovo decreto.

Riportiamo parzialmente il nuovo **articolo 206**:

Art. 206 (Campo di applicazione)

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.
 2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
 3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
- (...)

Articolo che fa dunque riferimento "agli **effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti** noti provocati dai campi elettromagnetici" (non solo dunque, come indicato precedentemente, agli effetti nocivi a breve termine conosciuti).

Veniamo al nuovo **articolo 207** di cui riportiamo le nuove definizioni.

Ora si intendono per "**campi elettromagnetici**", campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz.

Veniamo alla **definizione degli effetti**:

- "**effetti biofisici diretti**", effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono: 1) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi; 2) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 3) correnti negli arti;

- "**effetti indiretti**", effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo; 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici statici; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 5) correnti di contatto.

L'articolo si sofferma anche sulle **definizioni dei valori limite**:

- "**Valori limite di esposizione (VLE)**", valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

- "**VLE relativi agli effetti sanitari**", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

- "**VLE relativi agli effetti sensoriali**", VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;

- "**valori di azione (VA)**", livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione (specificate nel capo del TU).

Inoltre si indica che nell'allegato XXXVI del TU parte II:

- 1) per i campi elettrici, per "VA inferiori" e "VA superiori" s'intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
- 2) per i campi magnetici, per "VA inferiori" s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per "VA superiori" i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.»;

Rimandando a futuri articoli l'approfondimento delle altre novità e modifiche del D.Lgs. 81/2008, concludiamo riportando il **nuovo articolo 210-bis** in materia di **informazione e formazione** per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

- a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
- b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
- c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172).

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui rischi correlati ai campi elettromagnetici](#)

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it